



Tribunale di Rovigo

N. 1889/19 GEON.

N. 15/19 REP. CARACEO

Il Giudice [redacted] sciogliendo la riserva assunta in data 23.04.2019, ha pronunciato il seguente

**DECRETO ex art. 12 L. 3/2012.**

Visto il ricorso depositato da [redacted], nato in data [redacted]

rilevato che con decreto del 18.02.2019 – ivi richiamato integralmente *per relationem* – è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti e disposta la comunicazione a tutti i creditori della proposta; rilevato che all'udienza fissata per gli adempimenti di cui agli artt. 10 e 11 L. 3/2012 non sono emersi atti di frode ai creditori;

esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano ad opera dell'organo di composizione della crisi da sovraindebitamento [redacted] depositata il 30.04.2019, la quale ha confermato la fattibilità in ordine al pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e alla soddisfazione dei crediti chirografari nella misura del 47,06 %;

dato atto che nella stessa è confermato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 co. 2 L. 3/2012, già evidenziata nella relazione depositata il 15.04.2019 e attestante il raggiungimento del 60,43% dei voti favorevoli (cfr. all. 5 alla relazione depositata il 15.04.2019);

constatato che il fabbisogno necessario all'esecuzione dell'accordo deriva per € 30.000,00 da una quota del trattamento di fine servizio (TFS dipendenti pubblici) che verrà erogato a giugno 2020 e da una quota della mensilità pensionistica da corrispondere per 60 mesi, per complessivi € 24.000,00, che verrà erogata a partire da giugno 2019;

sottolineato come l'accordo non contempli il mutuo ipotecario in essere con la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (per un importo residuo di circa Euro 37.000,00) ed il relativo immobile [redacted], poiché il ricorrente ha inteso mantenere in vita il contratto di mutuo esistente con pagamento rateale nei termini di cui al contratto e che tale previsione, di per sé ammissibile (cfr. decreto di ammissione del decreto del 18.02.2019 e Tribunale di La Spezia 10.09.18), non è stata contestata nella sua convenienza dai creditori;

sottolineato altresì che l'accordo non contempla la liquidazione, oltre che dell'immobile ipotecato di cui sopra, anche della quota del 25% dell'immobile sito in [redacted]



stimata per € 30.000,00, in luogo della quale il ricorrente ha messo a disposizione una quota del proprio TFS, come precedentemente indicato;

sottolineato infine che l'accordo non contempla la liquidazione dei restanti beni indicati a pag. 3 del ricorso introduttivo, aventi valore esiguo;

rilevato che il creditore IBL Banca s.p.a. (erogatrice di un mutuo/finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio) esprimendo il proprio voto contrario ha rilevato:

- la "sconvenienza della condotta" tenuta dal debitore, ovvero ha indicato un profilo di non meritevolezza;
- l'inidoneità del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio a determinare una situazione di sovraindebitamento;
- l'opponibilità della cessione del quinto dello stipendio alla procedura, da cui deriverebbe, a dire del creditore, un maggior vantaggio anche in caso di liquidazione dei beni del debitore, considerato che l'art. 14 ter L. 3/2012 co. 5 prevede l'esclusione dalla liquidazione stessa di "stipendi, pensioni, salari";

osservato che i primi due rilievi, oltre ad essere fra loro contraddittori, non colgono nel segno, dal momento che la meritevolezza assume rilevanza nel piano del consumatore e non nell'accordo, e comunque rispetto alla condotta complessiva del debitore non sono emersi elementi tali da far ritenere che il debitore abbia assunto le proprie obbligazioni senza la necessaria diligenza (cfr. pagg. 10 e 11 relazione OCC);

osservato altresì che l'ultimo rilievo è sconfessato dalla giurisprudenza prevalente – e condivisa in questa sede – che ha affermato come il contratto di cessione del quinto dello stipendio comporti la cessione di un credito futuro, che sorge solo nel momento in cui matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile, per cui, sino a quando il credito non viene ad esistenza, la cessione ha efficacia meramente obbligatoria e la titolarità di quanto ceduto resta in capo al cedente. Tale circostanza consente al debitore di disporre, e determina altresì l'inefficacia della cessione medesima alla procedura di composizione della crisi (cfr. *ex multis* Trib. Livorno 20 febbraio 2017 e Trib. Napoli Nord 18 maggio 2018);

vista la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12, co. 2 L. n. 3/2012

#### P. Q. M.

- A) OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi proposto da ~~\_\_\_\_\_~~
- B) DISPONE che il dr. \_\_\_\_\_, nominato quale organo di composizione della crisi, verifichi il corretto adempimento dell'accordo e risolva eventuali problematiche esecutive;
- C) DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito [www.tribunale.rovigo.it](http://www.tribunale.rovigo.it), [www.fallimentirovigo.com](http://www.fallimentirovigo.com), [www.procedure.it](http://www.procedure.it) e sul Gazzettino inserto di Padova a cura del procedente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al dr. [REDACTED], il quale avrà cura di dare comunicazione ai creditori ai fini di cui all'art. 739, II comma c.p.c.

Rovigo, 14.05.2019

Il Giudice

Dr. [REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Rovigo il 21 MAG 2019